



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 120 del 14.09.2011

IL SINDACO

- Visto il verbale di operazioni compiute prot. PM del 26/08/2011-RdS n. 585/2011(CN/CN), Protocollo Generale n. 32152 del 29/08/2011, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio e relativo al verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, effettuato in data 23/07/2011 in Via Fornilli, 10 – Località Capaccio Scalo, su un lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particelle nn. 1660-1663-1772-1775-1776-1778-1785-2321-2324-2346-2348, risultante di proprietà della Società “FLOWERS HOUSE SRL” con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651.
- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, incolta e invasa da vegetazione spontanea, rappresentando nel complesso, un serio pregiudizio per la salute delle persone che ivi abitano e/o risiedono anche saltuariamente nella zona, oltre a rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;
- Considerato che tale area, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituisce habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;
- Visto che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
- Visto l'art. 7 comma 7 – Sez. II, del Regolamento di Polizia Urbana, che obbliga i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno il diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea;

Accertato che l'Amministratore Unico della Società “FLOWERS HOUSE SRL” con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502, risulta essere il Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L, con domicilio legale presso la stessa società “FLOWERS HOUSE SRL”.

Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.

Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario;

Ritenuto, di dover adottare ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgvo 152/99, così come modificato dal D.Lgvo 258/00;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, al Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L in qualità di Amministratore Unico della Società "FLOWERS HOUSE SRL" con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651:

1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, eventualmente presenti nel lotto di terreno in argomento;
2. Di comunicare al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

CON DIFFIDA

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L in qualità di Amministratore Unico della Società "FLOWERS HOUSE SRL" con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651.
2. All'ASL Salerno - Distretto Sanitario Capaccio Paestum – Piazza Santini Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale *16.09.2011*

il Sindaco
Pasquale Marino